

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-313 del 23/01/2019
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI (TITOLO V, PARTE IV), LR N. 5/06 E SMI. POTENZIALE CONTAMINAZIONE NELL'AREA CANTIERE UBICATA IN RAVENNA (RA) VIA ROMEA 148. SOGGETTO COMUNICATORE EX ART. 245: SOCIETA' S.A.P.A.B.A. SPA. ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 244-245 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-322 del 23/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI (TITOLO V, PARTE IV), LR N. 5/06 E SMI. POTENZIALE CONTAMINAZIONE NELL'AREA CANTIERE UBICATA IN RAVENNA (RA) VIA ROMEA 148.
SOGGETTO COMUNICATORE EX ART. 245: SOCIETÀ S.A.P.A.B.A. SPA.
ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 244-245 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l' art. 244 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" che attribuisce alla Provincia il compito di svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento dei limiti tabellari stabiliti nella medesima norma e di emanare apposita ordinanza affinché il responsabile individuato provveda ai sensi della normativa stessa;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna;

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al PGRA/2018/2005 del 13/02/18 la Società S.A.P.A.B.A. spa (CF: 02642071209) - con sede legale in Sasso Marconi (BO), via Pila 8 - effettuava la "Comunicazione di potenziale superamento delle CSC" per l'area di cantiere ubicata in Ravenna (RA) via Romea 148 (rif. modulo M della DGR n. 2218/2015), qualificandosi come "soggetto NON responsabile della potenziale contaminazione";
- l'area di cantiere in oggetto risultava essere proprietà della Società ASPIAG SERVICE srl (CF: 00882800212, con sede legale in Bolzano (BZ) via B. Buozzi 30);
- con nota PGRA/2018/2066 del 14/02/18 questo SAC richiedeva a S.A.P.A.B.A. spa di trasmettere gli elementi informativi utili ai fini dell'attività istruttoria che questo SAC era chiamata a svolgere ai sensi dell'art. 245 c. 2, con particolare riguardo alla individuazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati dal procedimento a norma degli artt. 7 e 9 della L n. 241/90 e smi;

- con nota acquisita al PGRA/2018/3370 del 13/03/18 S.A.P.A.B.A. spa:
 - ✓ auto-certificava il non superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), e
 - ✓ comunicava di aver proceduto all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica in qualità di "altro soggetto interessato" (rif. a art. 245 c. 2 ultimo periodo), non ritenendo pertanto necessario che questo SAC procedesse all'individuazione del responsabile, in quanto gli adempimenti ad esso in carico erano stati assolti ed effettivamente eseguiti dalla Stessa;
- ferma restando la necessità per questo SAC di avviare e concludere il procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione, con nota PGRA/2018/12050 del 14/09/18 questo SAC avviava formalmente il procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione;
- nei termini previsti pervenivano contributi scritti da parte di uno dei soggetti interessati, il quale presentava le proprie memorie (rif. PGRA/2018/15046 del 29/10/18 della Sig.ra Urbinati Romana), rappresentando che:
 - ✓ *la Società EGISTO FRANCIA, fondata nel 1956 da Egisto Francia, trasferì la propria sede ed officina in via Romea Sud al n. 148 nel 1965. Il Sig. Egisto Francia - come unico titolare e proprietario dell'immobile e dell'area - svolse le proprie attività di concessionaria e vendita autoveicoli volkswagen, audi e porsche, ricambi ed officina fino al 2001.*
 - ✓ *solo a seguito della scomparsa del Sig. EGISTO FRANCIA, il 21.06.2001, fu avviata l'attività della ditta E. FRANCIA DI URBINATI ROMANA, vendita autoveicoli, ricambi ed officina sino alla cessazione e cancellazione della ditta avvenuta il 16.05.2006.*
 - ✓ *nel frattempo, nel 2005, gli immobili, fabbricato e terreno, furono ceduti alla società SOVECO IMMOBILIARE SRL di Bologna.*
 - ✓ *risulta che gli immobili, fabbricato e terreno ceduti furono poi mantenuti in stato di abbandono per molti anni e subirono atti di vandalismo, oltre ad essere stati oggetto di un incendio.*
- acquisite le predette informazioni e verificato tramite visure storiche catastali che:
 - ✓ l'area attualmente risulta censita al Catasto del Comune di Ravenna al foglio 126 particella 798.

Tale particella risulta essere una attribuzione di numero nuovo con variazione d'ufficio del 30/10/2007, frutto della soppressione nella medesima data della precedente particella 120, a cui si era unita la particella 121 a far data dal 01/06/2001);
 - ✓ le particelle 120 e 121 fino al 01/06/2001, e la sola particella 120 (unita con la 121) fino al 21/06/2001, risultavano di proprietà del Sig. Egisto Francia.

Poi, in via di passaggio per successione, la particella 120 era passata in proprietà 1000/1000 alla Sig.ra Urbinati Romana che la aveva detenuta fino al 30/01/2006.

Dal 30/01/2006 al 20/12/2017 la particella 120 risultava di proprietà per 1/1 della Società SOVECO Immobiliare srl (CF: 02594561207);
- ritenuto pertanto che anche la Società SOVECO IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (CF: 02594561207) - con sede legale in BOLOGNA (BO), via Larga 37 - dovesse essere considerata soggetto interessato di cui agli artt. 7 e 9 della L. n. 241/90 e smi e che alla Stessa dovessero essere garantiti i medesimi diritti dei partecipanti al procedimento ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241/90 e smi;
- con nota PGRA/2018/15200 del 31/10/18 questo SAC comunicava formalmente alla predetta Società SOVECO IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (CF: 02594561207) l'avvio di procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del

D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione, comunicando contestualmente ad Essa i diritti di cui all'art. 10 "Diritti dei partecipanti al procedimento" della L. n. 241/90 e s.m.i.;

- nei termini previsti non pervenivano contributi scritti da parte della Società SOVECO IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (CF: 02594561207);

DATO ATTO CHE, come previsto dall'art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sopraccitato, ARPAE SAC ha svolto indagini al fine di individuare il responsabile dell'evento di potenziale contaminazione verificatosi;

SENTITO il Servizio Territoriale ARPAE - per l'ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva e sulla base dei sopralluoghi e delle attività in campo eseguite - in merito alla possibilità di ritenere che gli elementi di fatto e gli esiti dell'indagine, ad oggi conosciuti, costituiscano indizi precisi, sufficienti e concordanti per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza;

SENTITO il Comune, a norma dell'art. 244 c.2;

CONSIDERATO CHE l'attività istruttoria svolta ha messo in luce i seguenti elementi/fattori:

- sul sito si sono avvicendate le seguenti Società:
 - ✓ la Società EGISTO FRANCIA che vi svolse le proprie attività di concessionaria e vendita autoveicoli volkswagen, audi e porsche, ricambi ed officina dal 1965 fino al 2001;
 - ✓ la ditta E. FRANCIA DI URBINATI ROMANA che proseguì l'attività della vendita autoveicoli, ricambi ed officina dal 2001 (a seguito della scomparsa del Sig. Egisto Francia, il 21.06.2001) fino alla cessazione e cancellazione della ditta avvenuta il 16.05.2006;
 - ✓ dal 30/01/2006 gli immobili, fabbricato e terreno, furono ceduti alla società SOVECO IMMOBILIARE SRL di Bologna fino al 20/12/2017, che non vi svolse alcuna attività produttiva;
- agli atti di questo SAC risulta la dichiarazione della Sig.ra Urbinati Romana dalla quale emerge che, a far data dal 2006, l'area era in stato di abbandono, oggetto di atti di vandalismo e anche di un incendio;
- il potenziale inquinamento rilevato da S.A.P.A.B.A. spa era riconducibile al parametro idrocarburi;
- S.A.P.A.B.A. spa riportava che l'area in oggetto risultava ubicata in corrispondenza di due locali del vecchio fabbricato (utilizzato come concessionaria ed officina autoveicoli): il locale adibito ad autolavaggio e quello destinato al deposito di oli (ndr: che S.A.P.A.B.A. spa successivamente metteva in sicurezza, ripristinando il sito alle CSC per la destinazione d'uso "commerciale e industriale" - PGRA/2018/3370 del 13/03/18);
- tuttavia, per un periodo pari a 11 anni (2006÷2017), l'area risultava non presidiata e mantenuta in stato di abbandono, oggetto di atti di vandalismo e anche di un incendio (eventi riportati anche dalla cronaca locale);
- considerata la ridotta estensione e consistenza della potenziale contaminazione rilevata - e dato atto che non sono state effettuate indagini isotopiche al fine di individuarne l'età di riferimento - non sussistono le condizioni per poter datare la potenziale contaminazione riconducendola con ragionevole probabilità al periodo di attività di concessionaria di autoveicoli ovvero al successivo periodo di abbandono (2006÷2017);

RITENUTO che dall'esame dei documenti agli atti non siano emersi elementi necessari e sufficienti per l'individuazione del responsabile della contaminazione di che trattasi;

DATO ATTO che, trattandosi di evento autocertificato ex art. 242 c. 2 conclusosi entro 30 gg dalla notifica iniziale (rif PGRA/2018/3370 del 13/03/18), non si è avuta disponibilità di ulteriori elementi analitici utili ad un supplemento di istruttoria;

RITENUTO di dover procedere alla emissione di un atto ricognitivo attestante l'impossibilità di individuare una responsabilità in capo ad uno o più soggetti per la situazione di potenziale contaminazione riscontrata;

DISPONE

- 1) DI DARE ATTO che - sulla base della documentazione agli atti e delle indagini svolte - non è stato possibile identificare il/i responsabile/i della potenziale contaminazione rinvenuta.
- 2) DI DARE ATTO CHE dal punto di vista ambientale la situazione è già stata ripristinata alle condizioni antecedenti l'evento occorso, come attestato dalla Società S.A.P.A.B.A. spa - in qualità di soggetto non responsabile - mediante nota di autocertificazione acquisita agli atti con PGRA/2018/3370 del 13/03/18.

Il presente atto firmato digitalmente è notificato a mezzo PEC a tutti i soggetti di cui all'art. 7 c. 1 della L. n. 241/90 e smi – i quali, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potranno esperire ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

La presente determina viene comunicata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 del D.Lgs n. 152/06 e smi a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto, per quanto di competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.